

REGOLAMENTO (CE) N. 517/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 850/98 istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di risorse della pesca nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Esso dispone, in particolare, che siano adottate modalità di applicazione per la determinazione dello spessore del filo ritorto e dell'apertura di maglia delle reti da pesca.

(2) Il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca ⁽²⁾ contiene alcune norme tecniche concernenti l'utilizzo di misuratori per la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca. Tuttavia l'utilizzo di tali misuratori da parte degli ispettori della pesca ha dato luogo, in alcuni casi, a controversie tra ispettori e pescatori per quanto riguarda i metodi di misurazione delle maglie e i relativi risultati, a seconda di come erano utilizzati gli strumenti in questione.

(3) Inoltre i recenti progressi tecnici hanno consentito di aumentare la precisione degli strumenti di misura dell'apertura di maglia delle reti da pesca. È opportuno disporre che gli ispettori di pesca della Comunità e degli Stati membri facciano ricorso a tali strumenti perfezionati. L'utilizzo dei nuovi misuratori, che devono recare il marchio «misuratore CE», va quindi reso obbligatorio per gli ispettori della Comunità e gli ispettori nazionali degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.

(4) Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione di ogni maglia, il metodo di calcolo dell'apertura di maglia, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l'ordine di svolgimento della procedura d'ispezione.

(5) Devono essere adottate disposizioni per procedere a un'ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un'ispezione, contesti i risultati della misurazione.

(6) A fini di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 129/2003 e sostituirlo con il presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e la valutazione dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca da parte degli ispettori comunitari e nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «misuratore di maglie»: un misuratore di maglie dotato di due ganasce, che applica automaticamente alle maglie forze longitudinali comprese tra 5 e 180 Newton (N), con una precisione di 1 N;